



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERONA

Il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Verona

visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente, tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale, quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;

visto l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario, anche da remoto, per il solo periodo emergenziale;

vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 *"Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze"*;

vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 *"Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze Distanza"*;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 13-11-2020;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle Finanze n. 46 dell'11/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 16-11-2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16 comma 4, del D.L. n. 119/2018 e art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

visto il proprio decreto del 2/11/2020;

vista la nota Prot.1294 del 01.12.2020 con la quale il direttore della CTP di Verona ha comunicato l'apertura della sede provvisoria dell'ufficio presso l'Agenzia delle Dogane con il superamento parziale delle difficoltà logistiche alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, stante la situazione emergenziale della Regione Veneto;

ritenuto che è stata verificata in queste settimane la praticabilità del sistema da remoto Skype for Business, che è stato utilizzato per le camere di consiglio da remoto;

ritenuto che sia possibile effettuare la Pubblica Udienza partecipata da remoto, in alternativa alla trattazione camerale allo stato degli atti o alla trattazione scritta di cui al proprio decreto del 2/11;

ritenuto di dovere indicare ai Presidenti di collegio i seguenti criteri per l'individuazione delle *"controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza"* (art. 16 D.L. n. 119/2018, come modificato):

a) rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate, b) valore della controversia; b) novità o complessità della questione; c) numero dei documenti da esaminare; d) concessione o rigetto delle inibitorie e) domicilio del difensore, dell'Agenzia o dell'Ente che si difenda in proprio, in luogo diverso da quello ove ha sede la CTP; f) compatibilità del numero di ricorsi fissati e per i quali sia richiesta la VDC, con la trattazione pubblica da remoto.

ritenuto che per il periodo emergenziale la trattazione dei processi "da remoto " deve essere autorizzata in via generale, d'ufficio o su istanza di parte, da tenersi secondo quanto previsto nel Decreto n. 46/2020 ed in applicazione delle Linee guida dettate dal Ministero per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito del Ministero all' indirizzo <https://wwwv.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad>;

DISPONE

1) per il PERIODO EMERGENZIALE

1. Ad integrazione del proprio decreto del 02 novembre 2020, per il periodo di emergenza ivi indicato (attualmente fino al 31 gennaio 2021, o fino a data successiva, se detto periodo sarà soggetto a proroga da parte dell'Autorità nazionale) è **autorizzato**, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, anche parzialmente, con collegamento da remoto, da stabilire con provvedimento del presidente del Collegio **di regola** su domanda di parte da proporre con congruo anticipo rispetto alla data di udienza (dieci giorni per le udienze ordinarie , cinque per i procedimenti cautelari);
2. Le udienze da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for Business, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale <https://wwwv.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad>;
3. nel caso in cui, dopo la fissazione del ricorso, una delle parti, **almeno dieci giorni prima dell'udienza** (cinque per i procedimenti cautelari), insista per la discussione in pubblica udienza **da remoto**, il Presidente del Collegio può disporre, attenendosi ai criteri prefissati nella parte motiva, che si proceda con udienza anche parzialmente da remoto, in videoconferenza (VDC), previa verifica della sussistenza delle sopra richiamate condizioni;
4. Qualora non si proceda con VDC, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica in detto periodo passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
5. nel caso in cui sia chiesta la discussione (e non la VDC), si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

6. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

7. è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesti il regolare e integrale funzionamento.

Resta salva la facoltà del Presidente preudienza, o del Collegio in udienza, di disporre motivatamente il rinvio della trattazione dei ricorsi fissati, qualora la parte abbia insistito per la fissazione della pubblica udienza in presenza.

II) Per il PERIODO ORDINARIO

Ferma l'applicabilità di quanto disposto sopra ai punti 1 – 2 e 3,

8. A decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 16 comma 4, ultima parte del D.L. n. 119/2018, come modificato, si indicano i seguenti criteri per la individuazione delle controversie per le quali comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza in VDC: a) rilevanza, novità e complessità delle questioni sollevate, b) valore della controversia; b) novità o complessità della questione; c) numero dei documenti da esaminare; d) concessione o rigetto delle inibitorie e) domicilio del difensore, dell'Agenzia o dell'Ente che si difenda in proprio, in luogo diverso da quello ove ha sede la CTP; f) compatibilità del numero di ricorsi fissati e per i quali sia richiesta la VDC, con la trattazione pubblica da remoto.

9. Le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto sono quelle indicate nei seguenti atti normativi o regolamentari: a) art. 16 D.L. n. 119/2018, come modificato; b) Decreto n. 46/2020 del Direttore Generale delle Finanze; c) "*Linee guida tecnico-operative per le parti processuali*" e "*Linee guida tecnico-operative per i giudici tributari*" - "*Udienza a distanza - Sogei-MEF Dipartimento delle Finanze*", consultabili all'indirizzo ministeriale <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad>.

Si comunichi a tutti i VPS e giudici della CTP di Verona, al Direttore della CTP ed ai segretari di sezione; al Presidente e al Direttore della CTR Venezia; al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla D.G.T. del MEF, agli ordini Professionali della provincia di Verona. Si pubblichi sulla bacheca della CTP di Verona.

Verona, 23 dicembre 2020

Il Presidente F.F.

Dott. Pasquale D'Ascola

